

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, luglio 2003

Circolare informativa n° 8/2003

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: **Circolare informativa del mese di luglio 2003.**

Nuovi importi dell'assegno per il nucleo familiare relativi al periodo 1 luglio 2003 – 30 giugno 2004.

Con la presente Vi ricordiamo che, come tutti gli anni, con decorrenza 1° luglio, i limiti di reddito previsti per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare saranno rivalutati secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per quanto sopra sarà necessario provvedere al nuovo calcolo dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 luglio 2003 – 30 giugno 2004 sulla base delle nuove fasce di reddito del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Alla presente alleghiamo un prospetto relativo ai presupposti necessari per l'erogazione dell'assegno, che Vi preghiamo di consultare prima della compilazione della domanda.

Vi inviamo quindi la modulistica necessaria per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, che dovrà pervenire allo Studio, al massimo entro la consegna delle presenze relative al mese di luglio 2003; ci si rimette pertanto, alla sensibilità della clientela tutta al fine di consentirci i corretti adempimenti retributivi.

E' evidente che, come di consueto, per qualsivoglia eventuale ulteriore informazione al riguardo, lo scrivente Studio rimane a completa disposizione della clientela tutta.

Con i ns. più cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso

PRESUPPOSTI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Composizione del nucleo familiare

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non separato legalmente ed effettivamente (anche se non convivente e non a carico);
- i figli ed equiparati (anche se non conviventi e non a carico, purché non coniugati) di età inferiore ai 18 anni compiuti, oppure senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;
- fratelli, sorelle e nipoti, non coniugati, di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, sempreché siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti;
- soggetti in accasamento etero familiare disposto con sentenza del tribunale dei minori (previa autorizzazione dell'INPS);
- il coniuge e i figli ed equiparati del lavoratore straniero che non abbiano residenza in Italia, purché lo Stato straniero assicuri un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o sia stata stipulata convenzione.

Reddito familiare

E' costituito dalla somma dei redditi (reddito complessivo lordo) assoggettabili a IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 2002, compresi quelli a tassazione separata.

In particolare devono essere considerati:

- i redditi assoggettabili a IRPEF, compresi quelli a tassazione separata;
- il reddito dell'abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria;
- il reddito prodotto all'estero che, se prodotto in Italia, sarebbe stato assoggettato ad IRPEF;
- i redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori a due milioni annui per l'intero nucleo, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva;
- il reddito conseguito dai lavoratori presso enti internazionali residenti in
- Italia.

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Tra i redditi da lavoro dipendente vi rientrano anche i sussidi corrisposti dall'INPS ai lavoratori occupati in lavori socialmente utili e gli importi integrativi eventualmente corrisposti dai soggetti gestori dei progetti.

Non concorrono alla formazione del reddito le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento concesse a mutilati ed invalidi, il trattamento di fine rapporto e sue anticipazioni, le indennità di trasferta per la parte esente da IRPEF, i trattamenti di famiglia.

Titolarità

Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.

Misura dell'assegno

L'assegno è determinato in misura differenziata in relazione alla composizione del nucleo familiare (per esempio presenza o meno di disabili) e, al reddito globale del medesimo.

L'assegno spetta in misura intera quando permanga la continuità del rapporto di lavoro e il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative (24 ore settimanali se operaio), e 130 ore mensili (30 ore settimanali) se impiegato.

Spettano invece, in caso di lavoro compiuto nel mese in misura inferiore a questi minimi occupazionali, tanti assegni giornalieri quante risultano le giornate di lavoro effettivamente prestate.

Ai lavoratori a tempo parziale gli assegni spettano per l'intero importo in presenza di una prestazione globale non inferiore a 24 ore settimanali. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri per ogni giornata lavorativa.

Periodo di godimento dell'assegno

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni necessarie per acquisirlo e cessa al termine del periodo di paga in corso alla data in cui le stesse condizioni vengono a mancare, salvo il caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso del mese e, di morte del lavoratore.

Variazioni

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro le variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare entro 30 giorni dal loro verificarsi, allegando alla denuncia su mod. ANF/DIP. la specifica documentazione.

Casi in cui occorre l'autorizzazione INPS

L'autorizzazione, da rinnovarsi alla scadenza indicata sulla medesima, ha validità pluriennale, deve essere rinnovata alla scadenza e deve essere richiesta per i seguenti familiari:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati, figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, figli naturali riconosciuti dall'altro genitore, figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro genitore. L'assegno per i figli naturali riconosciuti può essere richiesto soltanto dal genitore con cui il figlio convive;
- fratelli, sorelle e nipoti, anche se conviventi;
- familiari inabili per i quali non risulti già documentata l'invalidità al cento per cento;
- familiari residenti all'estero in Stati membri della Unione europea o convenzionati;
- familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio;
- minori in situazione di collocamento o accasamento etero-familiare.